

LAVORO**Sciopero nei servizi pubblici essenziali**

TAR VENETO SEZ. I - sentenza 10 luglio 2014, n. 1009 - Pres. Amoroso, Est. Mattei - Organizzazione Sindacale (O.S.) U.S.B. (Avv. Squillace) c. Prefetto di Venezia, Ministero dell'Interno, Commissione di Garanzia, E.n.a.c. Aeroportuale di Venezia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv.ra Stato) e Save s.p.a. (Avv. Bortoluzzi) - (respinge) - (sulla legittimità o meno del provvedimento del Prefetto di precettazione del personale del servizio di movimentazione fisica delle merci esportate, importate o in transito presso un aeroporto).

Lavoro - Diritto di sciopero - Nei servizi pubblici essenziali - Servizio di movimentazione fisica delle merci esportate, importate o in transito, presso un aeroporto - Sciopero dei dipendenti della società interessata - Interruzione - A mezzo di ordinanza prefettizia di precettazione - Legittimità.

E' legittimo il provvedimento con il quale il Prefetto (nella specie si trattava del Prefetto della Provincia di Venezia) ha revocato il fermo del servizio di movimentazione fisica delle merci esportate, importate o in transito presso un aeroporto, ed ha intimato ai dipendenti dell'azienda interessata di cessare le iniziative di protesta come finora effettuate e, pertanto, di riprendere le attività lavorative secondo gli ordini di servizio e le rispettive turnazioni predisposti dall'azienda medesima; infatti, i trasporti aerei e aeroportuali tramite i quali si svolge il transito delle merci commerciali, vanno ricondotti nel novero dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, in quanto preposti a garantire il godimento di un diritto costituzionalmente tutelato, anche a livello comunitario, quale è il diritto alla libertà di circolazione.

Documenti correlati (relativi al diritto di sciopero):

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, sentenza 3-11-1998, pag. <http://www.lexitalia.it/ago1/cass%201998-10967.htm> (sulla illegittimità di una ordinanza di precettazione, nel caso mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione (fattispecie in materia di blocco degli scrutini).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, sentenza 26-9-2007, pag. <http://www.lexitalia.it/p/72/casslav 2007-09-26.htm> (sulla configurabilità o meno di una condotta antisindacale nel caso in cui il datore di lavoro, per attenuare le conseguenze di uno sciopero, adibisce i dipendenti non scioperanti a mansioni inferiori).

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO, sentenza 17-12-2004, pag. <http://www.lexitalia.it/p/51/casslav 2004-12-17.htm> (sui presupposti affinché uno sciopero possa considerarsi legittimo e sui limiti di esercizio di tale diritto).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, sentenza 4-7-2002, pag. <http://www.lexitalia.it/ago1/casslav 2002-9709.htm> (è legittimo il comportamento di un datore di lavoro che, al fine di limitare i danni derivanti da uno sciopero, utilizza il personale non aderente allo sciopero, adibendolo temporaneamente a svolgere mansioni inferiori).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 5-3-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/cds 2013-03-05->

[1.htm](#) (sulla legittimità o meno, in caso di sciopero di pubblici dipendenti, della trattenuta sugli stipendi, della retribuzione di un'intera giornata lavorativa, piuttosto che una decurtazione commisurata all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro; fattispecie relativa ad insegnanti che avevano esercitato il diritto di sciopero in occasione delle operazioni collegiali di scrutinio, per il rinnovo del contratto collettivo).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 3-6-1999, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds6_1999-739.htm (Pubblico impiego - Diritto di sciopero - Sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa - Trattenuta operata per l'intera giornata - Legittimità - Prosecuzione dell'attività dopo lo sciopero - Irrilevanza - Fattispecie in materia di controllori traffico aereo).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III BIS, sentenza 1-12-2003, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tar Lazio3bis_2003-12-01.htm (nel caso di sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa, l'Amministrazione può disporre le trattenute solo in relazione all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e non già, in mancanza dell'apposito regolamento, per l'intera giornata).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarveneto_2014-07-10-1.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina